

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6349 del 06/11/2025
Oggetto	Art.208 comma 15 del Dlgs.152/2006 e L.R.E.R. 13/2015 ¿ Ditta Ropa Sanzio impresa individuale, con sede legale in Via Roma n. 261, Comune di Zocca (MO) - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica relativa ad un impianto mobile di frantumazione e vagliatura rifiuti mediante attività di recupero R5. Adeguamento al D.M. 28 giugno 2024 n° 127
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6614 del 05/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 comma 15 del Dlgs.152/2006 e L.R.E.R. 13/2015 – Ditta Ropa Sanzio impresa individuale, con sede legale in Via Roma n. 261, Comune di Zocca (MO) - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica relativa ad un impianto mobile di frantumazione e vagliatura rifiuti mediante attività di recupero R5. Adeguamento al D.M. 28 giugno 2024 n° 127

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

il D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.";

PREMESSO che:

la ditta Ditta Ropa Sanzio impresa individuale, con sede legale in Via Roma n. 261, Comune di Zocca (MO) è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06, con determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-948 del 27/02/2019, all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni "R5" di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06), effettuata mediante impianto mobile di frantumazione e vagliatura come di seguito specificati:

unità mobile di frantumazione deferrizzazione e vagliatura tipo" Zefiro GCV 75" N° Matricola: 10755, , costituito, nelle sue parti principali, da: carro cingolato tipo S15/33, tramoggia di carico, alimentatore sgrossatore vibrante tipo EV74, frantoio a mascelle RFG (pezzatura massima di alimentazione 400/450 mm - produzione oraria 25-80 t/h), nastro a cumulo, deferrizzatore per la separazione di materiali ferrosi dal frantumato, nastro secondario, centrale di comando, motore turbodiesel 4 cilindri potenza 104 KW, impianto abbattimento polveri; l'autorizzazione prevede un quantitativo massimo complessivo recuperabile annuo di rifiuti pari a 65.000 t/a;

RICHIAMATO:

L'art. 8 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n° 127 ha previsto che le ditte già autorizzate ai sensi dell'art. 208 presentino, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo Decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione;

VISTA:

L'istanza che la Ditta Ropa Sanzio impresa individuale, con sede legale in Via Roma n. 261, Comune di Zocca (MO), ha presentato in data 21/07/2025 (prot. ARPAE n.131161), successivamente integrata in data 01/10/2025 con prot. 174014 e in data 17/10/2025 con prot. 184203, volta ad ottenere l'adeguamento dell'autorizzazione DET-AMB-2019-948 del 27/02/2019 al D.M.127/2024;

DATO ATTO che:

essendo l'istanza di cui sopra pervenuta successivamente al termine di cui all'articolo 8 del DM 127/2024, le attività di recupero autorizzate risultano attualmente sospese in quanto non rientranti nel periodo transitorio previsto dal DM;

la presente determinazione, prendendo atto della verifica della rispondenza tra le procedure di adeguamento proposte dalla ditta ed il sopravvenuto aggiornamento tecnico-normativo dei criteri gestionali relativi all'*end of waste* dei rifiuti inerti da C&D ammessi per la produzione di aggregato recuperato, ne consente la ripresa;

CONSIDERATO che:

L'istanza è relativa all'adozione delle procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"

non sono previste modifiche ai quantitativi di rifiuti trattati annualmente e giornalmente, pari a 65.000 t/a, nè alle attrezzature utilizzate dalla ditta come indicate nell'Autorizzazione Unica sopra citata;

non sono stati introdotti nuovi codici EER in aggiunta a quelli già autorizzati;

i codici EER già indicati nella AU in possesso della ditta sono tutti compresi nell'elenco di cui alla Tabella 1, Allegato 1 del D.M. 127/2024 come richiamato dall'articolo 3 del medesimo D.M.;

secondo quanto indicato dalla ditta le modalità di utilizzo consentono di ottenere un aggregato recuperato conforme al sopra richiamato D.M 127/2024;

La ditta ha allegato apposita procedura gestionale idonea a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al DM 127/2024;

L'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. n 25230 del 4/12/2018 (istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui alla DET-AMB-2019-948),e nell'istanza di adeguamento al DM 127/2024 di cui in premessa;

RITENUTO, pertanto, che

l'istanza di adeguamento abbia potuto essere considerata quale Variante non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica;

DATO ATTO CHE:

con nota prot. n.174519 del 02/10/2025 il Responsabile del procedimento ha convocato una Conferenza di Servizi in modalità asincrona con la quale sono stati richiesti i contributi di: Comune di Zocca, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, nei termini richiesti con la nota di cui sopra non sono pervenuti contributi dagli Enti coinvolti;

PRESO ATTO

che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e in particolare è stato verificato che la ditta Ropa Sanzio impresa individuale, con sede legale in Via Roma n. 261, Comune di Zocca (MO) risulta iscritta alla "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. della Prefettura di Modena con istanza di aggiornamento del 15/04/2025;

CONSIDERATO che:

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 come definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, già determinate dalla DET-AMB-2019-948 ed assolve dalla ditta con l'importo di 250.000,00 € non presentano variazioni in seguito all'adozione della presente determinazione

CONSIDERATO

che la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata al rispetto di quanto disciplinato dal Decreto MASE 28 giugno 2024 n° 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";

RITENUTO

che sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, possa darsi luogo al rilascio della modifica della vigente Autorizzazione Unica in adeguamento ai nuovi criteri tecnici di cui al punto precedente, così come da istanza presentata dalla Ditta, nel rispetto di quanto già indicato nell'atto DET-AMB-2019/948.

di far salva la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

DATO ATTO che:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

- a. **di accogliere** l'istanza di adeguamento al Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024 ("Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006") dell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2019/948 rilasciata ai sensi del comma 15 art. 208 del D. Lgs. 152/2006, richiesta dalla **Ropa Sanzio impresa individuale, con sede legale in Via Roma n. 261, Comune di Zocca (MO)**, relativamente all'esercizio dell'operazione di recupero identificata al punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, di rifiuti non pericolosi da effettuarsi presso terzi mediante impianto mobile di frantumazione e vagliatura,
- b. **di approvare** la modifica non sostanziale che tale istanza costituisce, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:
 1. L'autorizzazione è riferita all'impianto mobile di frantumazione deferrizzazione e vagliatura tipo "Zefiro GCV 75" N° Matricola: 10755, costituito, nelle sue parti principali, da: carro cingolato tipo S15/33, tramoggia di carico, alimentatore sgrossatore vibrante tipo EV74, frantoio a mascelle RFG (pezzatura massima di alimentazione 400/450 mm - produzione oraria 25-80 t/h), nastro a cumulo,

deferizzatore per la separazione di materiali ferrosi dal frantumato, nastro secondario, centrale di comando, motore turbodiesel 4 cilindri potenza 104 KW, impianto abbattimento polveri;

2. le tipologie di rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di trattamento di frantumazione e vagliatura presso terzi sono i medesimi di cui alla tabella riportata nella DET-AMB-2019/948, che si riporta di seguito:

CODICE EER	descrizione	Qmax annuale
17 01 01	cemento	55.000 t/a
17 01 02	mattoni	
17 01 03	mattonelle e ceramiche	
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, e 17 09 03	
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	10.000 t/a
	Totale	65.000 t/a

3. Preliminarmente al trattamento dei rifiuti devono essere verificati:
 - l'assenza di impurità (plastiche, cavi elettrici, isolanti, legno, carta, ecc.), che devono essere separate e correttamente smaltite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento; le stesse dovranno inoltre essere gestite in conformità a quanto indicato dall'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi "Deposito Temporaneo prima della raccolta";
 - la corretta classificazione e la non pericolosità ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue.
4. Il gestore dell'impianto mobile, in qualità di produttore dell'aggregato, è tenuto a conservare presso la propria sede legale i certificati analitici dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5, integrati, nel caso di rifiuti EER definiti "codici a specchio", con eventuali analisi di classificazione, corredate dai verbali di campionamento, ovvero altra documentazione atta a supportare l'esclusione della attribuzione delle caratteristiche di pericolosità in riferimento ai lotti di produzione e qualsiasi 'altro documento reso utile per la definizione e classificazione del rifiuto.
5. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali End of Waste in uscita è subordinata al rispetto dei criteri specifici definiti nel Decreto 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006".
6. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati tutti i criteri di cui all'Allegato 1 al D.M. medesimo, inerenti: rifiuti ammissibili, verifiche sui rifiuti in ingresso, processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore, requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 a seconda

degli utilizzi e test di cessione) e norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato; il rispetto di tali criteri è attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso.

7. la ditta dovrà conservare presso la propria sede legale un campione di ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, prelevato secondo i criteri della norma UNI 10802, (e in conformità alla norma UNI 932-1 per il controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5) per la durata di un anno in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 DM 127/24.
8. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "*rifiuti lavorati in attesa di analisi*" e mantenuti distinti tra loro nonché dagli End of Waste e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione con idonee delimitazioni.
9. I diversi lotti di materiali End of Waste detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità.
10. Nel caso di accertata non conformità, il rifiuto lavorato non perde lo stato di "rifiuto", e potrà, alternativamente:
 - tornare in testa all'impianto, per essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità al test di cessione;
 - essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato.
11. Il corretto campionamento dei rifiuti e dell'aggregato recuperato deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento alla norma UNI 10802:2013.
12. Il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività.
13. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e possono essere effettuate esclusivamente presso i cantieri o siti di produzione del rifiuto: non è ammesso il trattamento di rifiuti provenienti da altri siti o cantieri.
14. L'impianto non potrà essere utilizzato per processare rifiuti codice EER 170504 presso siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale;
15. La responsabilità della verifica delle condizioni di cui sopra, nonché la caratterizzazione dei materiali ottenuti, è a carico della ditta titolare della presente autorizzazione.
16. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare, presso la propria sede legale, relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento.
17. Per ogni campagna di attività, la documentazione relativa alle caratteristiche dei diversi flussi ammessi a trattamento nell'impianto mobile, compresa la eventuale certificazione analitica che ne attesta la non pericolosità, dev'essere tenuta in copia presso il sito d'intervento a disposizione degli organi di controllo.
18. Nel caso di recupero di rifiuti non derivanti da operazione di demolizione selettiva, nei cantieri di utilizzo dell'impianto di frantumazione deve essere prevista la presenza di cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dal trattamento e costituiti da legno, plastica, metallo, carta ed isolanti, ecc.)
19. L'impianto deve essere dotato del sistema di deferrizzazione in caso di trattamento in impianti/cantieri dove non si effettua la demolizione selettiva e dove la tipologia dei rifiuti trattati presuppone la presenza di materiali ferrosi.
20. I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero, devono essere mantenuti separati dalle materie prime prodotte e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati; il deposito

temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 185-bis, della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

21. Al termine di ogni campagna di attività, la ditta dovrà effettuare il ripristino ambientale dell'area utilizzata mediante la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati sull'area, compresi quelli prodotti dalle operazioni di recupero.

- c. **Di stabilire** che: resta immutato quanto già determinato, in rapporto alle garanzie finanziarie relativamente all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti, nell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2019/948.
- d. **Di consentire** la ripresa dell'attività di cui al recupero di rifiuti da costruzione e demolizione ai sensi dell'articolo 208 comma 15, attualmente non permessa per gli effetti di cui all'articolo 8 "Norme transitorie e finali" del DM 127/2024.
- e. **Di precisare** che restano ferma la scadenza dell'Autorizzazione Unica fissata dalla DET-AMB-2019-948 al **28/02/2029**, e che a medesima è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
- f. **Di disporre** che restano ferme le ulteriori prescrizioni e condizioni impartite nella sopracitata Autorizzazione Unica DET-AMB-2019/948 relativamente alle modalità di attivazione delle singole campagne di recupero, della gestione delle acque reflue di dilavamento, dell'emissione di polveri e rumore e quant'altro non espressamente indicato o richiamato nella presente determinazione.
- g. **Di trasmettere** copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- h. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013.
- i. **Di dare atto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dr.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.